



## **PROTOCOLLO DELLE ATTIVITA' DI CONTENIMENTO RISCHIO DI CONTAGIO COVID – 19 DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**





**Protocollo delle attività di contenimento rischio di contagio Covid-19**

In base alle Linee Guida ai sensi dell'articolo 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, dietro specifiche indicazioni del Medico Federale, si integrano i suggerimenti già inviati ed allegati alle circolari riguardanti le autorizzazioni alla ripresa degli allenamenti con ulteriori modalità e/o operazioni utili a contenere il rischio di contagio.

- Verifica della validità del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica degli atleti convocati;
- Compilazione del modello di autodichiarazione da parte di Atleti e Tecnici da consegnare al responsabile tecnico e/o al medico preposto;
- Misurazione della temperatura corporea con termometro a distanza agli Atleti e Tecnici al momento dell'arrivo all'ingresso dell'impianto/palestra;
- Individuazione di un locale dove isolare temporaneamente chiunque manifesti temperatura > a 37,5°, in attesa della messa in atto dei provvedimenti di legge;
- Provvedere alla pulizia / e disinfezione almeno quotidiana degli ambienti; in particolare materassi e attrezzature con detergenti e prodotti a base di alcool (per evitare danneggiamenti o residui da prodotti con candeggina), aspirazione di pedane, tappeti, materassine con particolare riguardo al perimetro delle buche paracadute, pulizia/disinfezione di locali, pavimenti, superfici, porte, finestre, maniglie servizi igienici, tavoli, accessori, etc., con detergenti e prodotti contenenti candeggina o a base alcolica;
- Ove necessario o consigliabile, in accordo con il Medico preposto, prevedere interventi di sanificazione completa (a chiarimento vedere definizioni in DM 07/07/1997 in calce);
- Affissione all'interno dell'impianto delle opportune informative sul comportamento da avere (All.4 del DPCM del 26 aprile 2020);
- Disponibilità di dispenser di soluzioni igienizzanti all'interno dell'impianto;
- Disponibilità nei bagni di dispenser di sapone e asciugamani di carta monouso;
- Utilizzo di mascherine da parte di coloro che entrano in contatto con gli Atleti (Tecnici, Fisioterapisti, personale di segreteria dell'impianto sportivo, accompagnatori etc.) e di guanti monouso qualora i dispenser di igienizzanti non siano in prossimità;
- Utilizzo di sacchetti sigillanti per lo smaltimento di fazzoletti, guanti, mascherine;
- Organizzazione delle sedute di allenamento in modo che si possa rispettare l'opportuno distanziamento interpersonale (eventuale ricorso a turni di allenamento) prevedendo all'interno della palestra lo spazio di 30 mq a persona (atleti e tecnici);
- Consentire l'accesso allo spogliatoio ad una persona per volta, la quale dovrà riporre i propri effetti personali nella borsa individuale da portare con sé;
- Rimandare le operazioni di pulizia personale (doccia) all'arrivo presso le rispettive abitazioni;
- Non consumare pasti all'interno degli impianti;
- Evitare, se e quando possibile, l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici;
- Prevedere incontri di formazione con Atleti e Tecnici per illustrare le nuove disposizioni del 4 maggio 2020.

IL PRESIDENTE FGI  
(Cav. Gherardo Tecchi)



## Documenti di riferimento e definizioni

Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020.

DM 07/07/1997 Num. 274 Decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 (in Gazz. Uff., 13 agosto 1997, n. 188). -- Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della l. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. Preambolo (Omissis). Articolo 1

**Definizioni.** 1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:

- a) sono attività di **pulizia** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- b) sono attività di **disinfezione** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- c) sono attività di **disinfestazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- d) sono attività di **derattizzazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- e) sono attività di **sanificazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

IL PRESIDENTE FGI  
(Cav. Gherardo Tecchi)

